

ASSOCIAZIONE CON PERSONALITÀ GIURIDICA **VIVEVISIONI** IMPRESA SOCIALE

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 Denominazione - È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti di cui al Libro I del C.C. e del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche o integrazioni, l'Associazione nella forma di impresa sociale denominata **“Associazione ViveVisioni Impresa Sociale”**, denominazione che, ove consentito dalla legge, potrà essere abbreviata in **“ViveVisioni I.S.”**.

La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, deve sempre contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa.

1.2 Sede - L'Associazione ha la sede sociale in Verona, via Cristofoli 31/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.

1.3 Durata - L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno 2100, salvo scioglimento anticipato o proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 2 – SCOPO

2.1 Finalità - L'Associazione si propone la creazione di un Cinema di Comunità a partire dal progetto “Ri-Ciak” che mira a rigenerare la storica sala nel quartiere di Veronetta a Verona, salvo eventuali necessità che portino ad individuare differenti luoghi.

Oltre a realizzare un'offerta culturale di qualità ed innovativa, il Cinema di Comunità promuoverà l'attivazione civica, le relazioni di vicinato e la rigenerazione sociale del territorio in cui opera attraverso il coinvolgimento della cittadinanza.

2.2 Attività d'Impresa Sociale - Per raggiungere le finalità di cui al comma precedente, l'Associazione esercita, ai sensi del D. Lgs. 112/2017, in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 2, c. 1, l. i);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, c. 1, l. d);
- formazione extra-scolastica (art. 2, c. 1, l. l);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2, c. 1, l. v).

ART. 3 - ATTIVITÀ

3.1 Attività di interesse generale - In particolare, l'Associazione opererà:

- a) la gestione di attività di proiezione cinematografica, sia in via stabile che temporanea, in particolare anche se non esclusivamente nell'ambito delle produzioni d'autore e indipendenti che non trovano spazi altrove, delle rassegne tematiche specifiche, delle proiezioni in lingua originale, e delle seconde visioni;
- b) l'organizzazione e la realizzazione di rassegne, festival o altre manifestazioni e/o singoli eventi in ambito cinematografico, audiovisivo, performativo, artistico e culturale in genere, sia all'interno delle eventuali strutture gestite che in spazi pubblici, di terzi o nella forma del "festival di strada";
- c) la promozione e la realizzazione, in proprio, in partenariato o in connessione con terzi, di opere e produzioni artistiche e culturali in ambito cinematografico, audiovisivo, teatrale, musicale, editoriale, oltre che nel campo delle arti performative e multimediali in genere;
- d) la produzione e la diffusione di opere audiovisive, multimediali e/o editoriali atte a promuovere le proprie attività e/o le manifestazioni dell'Arte e della Cultura;
- e) l'organizzazione e la gestione di incontri, conferenze, laboratori ed altri eventi affini, ovvero mostre, rassegne, festival e altre manifestazioni negli ambiti e nei settori di riferimento;
- f) l'organizzazione e la gestione di attività didattiche, formative ed educative, anche di natura professionalizzante e/o nelle forme del tirocinio, o attività culturali aventi finalità educativa, sia per minori che per adulti, in particolare in risposta ai bisogni e ai desideri emergenti dalla comunità di riferimento, nonché attività ricreative e di socialità coerenti con gli scopi istituzionali;
- g) la creazione e la realizzazione di un'Accademia o una Scuola stabile che promuova l'arte cinematografica e le arti audiovisive e performative;
- h) la rigenerazione, anche attraverso pratiche di autocostruzione e di coinvolgimento di istituti formativi e della cittadinanza, e quindi la gestione di spazi, luoghi e beni immobili abbandonati o non valorizzati, sia di proprietà pubblica che privata, per metterli a disposizione della comunità favorendone l'utilizzo;
- i) ogni altra attività atta al raggiungimento delle finalità sociali e coerente con gli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

3.2 Attività connesse - L'impresa potrà svolgere anche altre e ulteriori attività connesse alle precedenti e atte al raggiungimento degli scopi sociali, purché nei limiti previsti dalla legge.

In particolare, l'Associazione potrà gestire uno o più spazi o attività in ambito ristorativo, connessi alle proprie finalità culturali e di promozione della socialità e relazionalità.

Le attività di interesse generale sono svolte in via principale ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 – RELAZIONI E COLLABORAZIONI

4.1 Forme di cooperazione e coinvolgimento - L'Associazione, coerentemente con il proprio scopo, oltre a coinvolgere la cittadinanza attiva e il protagonismo dei singoli e delle singole, potrà cooperare e collaborare con altri Enti, Organizzazioni e Istituzioni, sia pubbliche che private, con finalità

analoghe o che comunque perseguano obiettivi comuni, compresi gli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado. L'Associazione potrà quindi stipulare accordi, partenariati, convenzioni e ogni altro atto volto alla promozione di tali collaborazioni.

4.2 Relazioni particolari - In particolare, l'Associazione si propone di mettersi in relazione con l'Università degli Studi di Verona a partire dal Dipartimento di Culture e Civiltà, con la Camera di Commercio di Verona e la connessa Azienda Speciale T2I, con l'Accademia di Belle Arti di Verona, con la Mag Mutua per l'Autogestione cooperativa sociale. L'Associazione darà corso, assieme ai predetti Enti, ad iniziative specifiche per connettere le proprie attività alle esigenze dei soggetti fruitori degli stessi.

ART. 5 – SOCI E SOCIE

5.1 Qualità di Socio/a - Il numero dei Soci e delle Socie dell'Associazione è illimitato e variabile.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche aventi la capacità di agire e che sono interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci dell'Associazione le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le Associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

L'adesione all'Associazione è volontaria. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

5.2 Categorie - I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a) *Soci/ie Fondatori/trici*. Si considerano tali i Soci e le Socie che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.
- b) *Soci/ie Ordinari/ie*. Si considerano tali tutti i Soci e le Socie che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione e che partecipano alle attività associative.
- c) *Soci/ie Onorari/ie*. Si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, su indicazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, economico o con altre risorse alla vita dell'Associazione. Tali Soci/ie possono essere esentati dal versamento della quota di adesione.

ART. 6 – AMMISSIONE A SOCIO/A

6.1 Domanda - Chi intende essere ammesso come Socio dell'Associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno i completi dati anagrafici, l'impegno a versare la quota di adesione e l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. Se la richiesta di ammissione come Socio è effettuata da una persona giuridica, oltre a quanto sopra deve essere prodotta l'identificazione dell'ente, la deliberazione di adesione dell'organo preposto e l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

6.2 Deliberazione di ammissione - Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di adesione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel Libro dei Soci dell'Associazione.

6.3 Rigetto dell'ammissione - In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI E DELLE SOCIE

7.1 Obblighi - Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, i Soci dell'Associazione sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, della quota di adesione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, ciascuno/a secondo le proprie possibilità e i propri talenti;
- d) ad astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

7.2 Diritti - Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota di adesione hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- c) partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo, se iscritti al relativo Libro da almeno 15 giorni;
- d) votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'associazione, se iscritti al relativo Libro da almeno 15 giorni.

Inoltre, i Soci dell'Associazione hanno diritto di esaminare i Libri Sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per il mancato pagamento delle quote associative annuali.

ART. 8 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO/A

8.1 Fattispecie - I Soci e le Socie cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

8.2 Recesso - L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'anno successivo. Il recesso non può essere parziale.

8.3 Decadenza - Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota di adesione nei termini indicatigli, o qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione, ovvero abbia cessato di partecipare alle attività e di contribuire alle finalità istituzionali da oltre due anni.

8.4 Esclusione - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- a) abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'Assemblea, che delibera in via definitiva, entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

8.5 Effetti - I Soci e le Socie che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, così come gli/le eredi dei Soci e delle Socie deceduti/e, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Organi - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci e delle Socie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il Comitato Tecnico, Artistico e Scientifico;
- l'Organismo di Controllo.

Vige il rispetto della democrazia interna.

9.2 Gratuità - Gli incarichi dei membri del Consiglio Direttivo vengono ricoperti a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso ed adeguatamente documentate. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE

10.1 Sovranità - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota di adesione, se iscritti al relativo Libro da almeno 15 giorni, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, esprimendo un voto singolo ciascuno/a.

10.2 Deleghe - I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

10.3 Forme di convocazione - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

10.4 Assemblea ordinaria - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio, nonché il bilancio sociale, dell'anno precedente ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d) delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- g) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
- i) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

10.5 Assemblea straordinaria - L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le medesime modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione o allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

10.6 Presidenza e quorum di convocazione e deliberazione - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

10.7 Casi particolari - Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli/le amministratori/trici non possono votare.

In ogni caso i Soci e le Socie non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

10.8 Verbalizzazione - I verbali di assemblea e gli eventuali Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Composizione e durata - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 13, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota di adesione.

11.2 Sostituzione - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Qualora non ve ne siano, il Consiglio può nominare nuovi membri per cooptazione in sostituzione dei membri vacanti, scegliendoli a maggioranza tra i soci. In tal caso, tale decisione deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio eletti direttamente dall'Assemblea, l'intero Consiglio si considera decaduto l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

11.3 Poteri e compiti - Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
- fissare la quota di adesione all'Associazione.

11.4 Adunanze del Consiglio - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio è convocato con idonea comunicazione da inviarsi almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio si ritiene in ogni caso validamente convocato, anche senza formalità, con la presenza della totalità dei membri.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

11.5 Requisiti - I membri del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013:

- essi devono aver maturato una adeguata esperienza nella gestione, anche a titolo volontario, di enti culturali e/o enti non lucrativi, ovvero devono possedere esperienza almeno triennale nei settori in cui opera l'Impresa Sociale;
- non possono ricoprire cariche amministrative soggetti che si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 C.C. e/o che, salvi gli effetti della riabilitazione, risultino condannati con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto in materia bancaria, assicurativa, tributaria, riciclaggio, corruzione, frode, partecipazione a un'organizzazione criminale o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico,

l'economia pubblica o, ancora, alla reclusione per non meno di due anni per un qualunque delitto non colposo.

I membri del consiglio direttivo dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

11.6 Delega di funzioni - Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

11.7 Gruppi di lavoro – Il Consiglio Direttivo, in coerenza con l'ispirazione comunitaria e partecipativa, facilita l'attivazione, tra i Soci e le Socie, di gruppi, commissioni, o altre modalità di lavoro collettivo per il perseguimento degli scopi istituzionali, in attuazione delle linee generali deliberate dall'Assemblea. Tali gruppi di lavoro hanno lo scopo di coadiuvare il Consiglio Direttivo nell'implementazione delle progettualità associative, operando in uno spirito di attivazione, cooperazione e protagonismo.

ART. 12 – PRESIDENTE

12.1 Funzioni e legale rappresentanza - Il/La Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al/la Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

12.2 Casi di urgenza e di impedimento - In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 13 – COMITATO TECNICO, ARTISTICO E SCIENTIFICO

13.1 Funzioni - Il Comitato Tecnico, Artistico e Scientifico ha lo scopo di valutare la qualità delle proposte e di coadiuvare il Consiglio Direttivo nella gestione e nell'indirizzo delle attività associative.

Il Comitato Tecnico, Artistico e Scientifico può:

- formulare proposte progettuali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- gestire direttamente singole attività e specifici progetti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico, Artistico e Scientifico inoltre svolge una funzione di valutazione e monitoraggio delle iniziative poste in essere dall'Associazione, e ne relaziona all'interno dell'Assemblea Annuale dei Soci e delle Socie. I membri del medesimo Comitato possono chiedere copia degli atti del Consiglio Direttivo, e possono essere invitati a parteciparvi senza diritto di voto.

13.2 Membri - I suoi membri, in numero variabile, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone dotate di adeguate capacità e competenze nei diversi ambiti culturali (in particolare quello cinematografico) o riferite all'innovazione sociale e alla gestione di impresa sociale, e durano in

carica, ciascuno/a singolarmente, fino a revoca da parte del Consiglio stesso o fino a propria rinuncia. Il Consiglio Direttivo ne determina anche gli eventuali compensi.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Composizione - L'associazione impresa sociale deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, che compongono il Collegio Sindacale, anche monocratico.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

14.2 Funzioni - I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

14.3 Elezione e funzionamento - I Sindaci sono nominati dall'Assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. L'Organo di Controllo è normato dalle relative prescrizioni di Legge.

ART. 15 – PATRIMONIO SOCIALE

15.1 Composizione - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.

ART. 16 – RISORSE ECONOMICHE

16.1 Risorse - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- entrate derivanti dalle attività di impresa sopra descritte e dalle eventuali ulteriori attività complementari, purché non prevalenti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano le imprese sociali.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

17.1 Durata - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Bilancio di Esercizio - L'Associazione, per la gestione contabile, provvede a quanto previsto dalla Legge. L'Associazione provvede alla redazione, all'approvazione e al deposito presso il Registro delle Imprese, del Bilancio di Esercizio, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

17.3 Bilancio Sociale - L'Associazione provvede inoltre a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il Bilancio Sociale, secondo la normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione.

17.4 Predisposizioni e approvazioni - Il Consiglio Direttivo provvede, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, alla predisposizione ed all'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale dell'anno precedente da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci in base ai principi e alle disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni. Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale devono essere presentati all'Assemblea dei Soci dell'Associazione per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 – DESTINAZIONE DELL'UTILE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

18.1 Divieto di distribuzione di utili e fondi - Salvo quanto previsto più sotto, l'impresa sociale destina obbligatoriamente eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche quella indiretta (come definita dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 112/2017 ed eventuali successive modifiche o integrazioni), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

18.2 Parziale destinazione di utili - L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'impresa può inoltre destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

I limiti di cui sopra possono essere variati in conformità con eventuali successive modifiche ed integrazioni del D. Lgs. 112/2017.

ART. 19 – COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI/TRICI DESTINATARI/IE DELLE ATTIVITÀ

19.1 Forme di coinvolgimento - L'impresa sociale adotta specifiche modalità per garantire adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici e dei fruitori e delle fruitrici e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

In ogni caso i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di essere informati e di partecipare senza diritto di voto alle consultazioni relative all'approvazione del bilancio e del bilancio sociale.

19.2 Rappresentanza - Qualora si superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà i lavoratori eleggono almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, che non può quindi essere monocratico

ART. 20 – LAVORO NELL'IMPRESA E VOLONTARIATO

20.1 Forme di collaborazione e lavoro – L'impresa sociale, per far fronte alle esigenze operative per il proprio buon funzionamento può stipulare contratti di collaborazione, incarichi professionali e/o rapporti di lavoro secondo tutte le forme previste dalla normativa vigente.

20.2 Trattamento lavorativo dei/le dipendenti – Gli eventuali lavoratori e le eventuali lavoratrici dipendenti dell'impresa hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

20.3 Differenza retributiva - In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a cinque, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'impresa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

20.4 Volontariato - È ammessa la prestazione di attività di volontariato in modo complementare, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei/le lavoratori/trici, salvo che la normativa non disponga diversamente. In tal caso tale limite si intende adeguato a quello di Legge.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 21 – TRASFORMAZIONE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

21.1 Preservazione dell'assenza di scopo di lucro - L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla Legge o qualora lo determini un'Assemblea Straordinaria dei Soci e delle Socie.

In caso di scioglimento dell'Associazione per trasformazione, fusione e scissione le stesse devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

In caso di scioglimento dell'Associazione per cessione la stessa deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

21.2 Stato di liquidazione - Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dell'Associazione o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per Legge.

L'Associazione potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

ART. 22 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

22.1 Destinazione del patrimonio residuo - In caso di scioglimento per qualunque causa o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile e delle leggi speciali in materia, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe e costituiti ed operanti da almeno tre anni salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dalla Legge.

ART. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

23.1 Controversie - Qualunque controversia sorgesse tra soci, o tra soci e l'associazione, sarà rimessa ad un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e formalità di rito. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 24 – EVENTUALE RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA¹

24.1 Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica - Il Comitato Direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; in tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nello Statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall'Autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 25 – RINVIO

25.1 Riferimenti normativi - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre normative specifiche competenti per materia.

¹ Personalità giuridica perfezionata e ottenuta con atto notarile del 26 luglio 2022, rep. 29010, notaio Melchiorre Saraceno in Verona.